



Associazione Vela Lago di Ledro a.s.d.

REGOLAMENTO INTERNO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA IL 09.05.2021

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente ed ha validità dalla sua approvazione ed affissione all'albo presso la sede dell'Associazione Vela Lago di Ledro asd. Per i casi non contemplati in questo Regolamento varranno le decisioni del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è titolare dell'autorità e del dovere di far rispettare le norme in esso riportate.

1. ACCESSO ALLA SEDE

- 1.1. L'ingresso in Sede e l'uso dei servizi, delle attrezzature e delle strutture dell'AVLL sono riservati ai Soci in regola con il pagamento della quota sociale. I Soci si impegnano all'osservanza dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione.
- 1.2. L'ingresso e l'utilizzo della Sede impegnano al rispetto dei principi di buona educazione e di civile convivenza, dell'ordine e della pulizia dell'intero complesso, della conservazione del verde e di quanto costituisce patrimonio dell'Associazione.
- 1.3. I cani sono ammessi in Sede solo se tenuti al guinzaglio.
- 1.4. L'accesso ai locali non di libero utilizzo (magazzino, officina, segreteria, soppalco) è limitato alle persone autorizzate.
- 1.5. Il pontile è riservato alle sole operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco. Non vi è permesso sostare, prendere il sole, tuffarsi o pescare.
- 1.6. L'AVLL non assume alcuna responsabilità nei confronti del Socio, dei suoi familiari od ospiti, in relazione ad infortuni e/o danni (anche derivanti da sottrazione di beni, attrezzature, valori) che possano derivare al Socio stesso, ai suoi familiari od ospiti dalla frequentazione della Sede o per l'uso delle sue attrezzature e strutture.
- 1.7. La non assunzione di responsabilità da parte dell'AVLL in relazione ad eventuali sottrazioni di beni si intende estesa anche alle imbarcazioni, comprese le attrezzature ed esse riferite o parti di esse, depositate dal Socio presso la Sede nei locali a ciò destinati, sui piazzali ed ai pontili.
- 1.8. Il Socio è tenuto a denunciare ed a risarcire all'AVLL ogni danno causato dal lui stesso, dai suoi famigliari od ospiti arrecato ai beni sociali, ivi comprese le imbarcazioni e le attrezzature sociali.
- 1.9. L'obbligo di denuncia è esteso anche ai danni provocati a beni o attrezzature di altri Soci. In tali circostanze l'AVLL non può essere ritenuta corresponsabile del Socio che ha provocato il danno.
- 1.10. In occasioni di eventi agonistici e sportivi, o per attività didattiche e formative, i tesserati della Federazione Italiana Vela che non siano Soci possono essere ammessi a frequentare

la Sede ed utilizzare le strutture dell'AVLL per quanto strettamente necessario alla pratica della disciplina sportiva per cui sono tesserati.

2. QUOTE SOCIALI

- 2.1. I Soci dovranno versare la quota sociale, comprendente quella per il posto barca se del caso, entro il mese di aprile dell'anno in corso. Trascorsi i termini statutari l'AVLL non si ritiene obbligata a conservare il posto barca assegnato.
- 2.2. Per poter partecipare alle Assemblee la quota sociale dovrà risultare versata.
- 2.3. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di pagamento della quota associativa, Il Consiglio Direttivo provvede a sollecitare il Socio moroso mediante raccomandata a/r o PEC. In caso di mancato pagamento il Consiglio Direttivo ha la facoltà di dichiarare l'espulsione del Socio moroso. Il Socio risulterà quindi a tutti gli effetti decaduto, e si provvederà alla cancellazione dello stesso dall'Elenco dei Soci ed alla rimozione dell'eventuale imbarcazione con relativo carrello.
- 2.4. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione, i nuovi Soci dovranno versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso.

3. OSPITI

- 3.1. I Soci possono invitare ospiti per l'utilizzo delle attrezzature di loro proprietà (natanti ed imbarcazioni). Ai Soci od ospiti di età inferiore ai 12 anni, o con difficoltà motorie o psichiche, l'accesso alla Sede è consentito solo se accompagnati da un responsabile per la loro assistenza.
- 3.2. I Soci invitanti sono tenuti a far osservare ai propri ospiti e/o accompagnatori i Regolamenti dell'AVLL.
- 3.3. In occasione di manifestazioni di carattere ufficiale o sportivo, il Consiglio Direttivo può decidere di aprire la Sede sociale al pubblico, dandone comunicazione mediante avviso affisso all'Albo Sociale.

4. RIMESSAGGIO E ORMEGGIO IMBARCAZIONI

- 4.1. Solo i Soci sono autorizzati a rimessare imbarcazioni presso la sede dell'AVLL. Sono ammesse imbarcazioni a motore nei limiti della normativa vigente.
- 4.2. Il pontile è destinato all'ormeggio esclusivo delle barche dei Soci, dei natanti e delle imbarcazioni di proprietà dell'AVLL. È autorizzato l'ormeggio ed il rimessaggio temporaneo di imbarcazioni non iscritte nei registri sociali che partecipino alle regate organizzate dall'AVLL e di imbarcazioni di sicurezza (ad es. dei VVFF).
- 4.3. La disposizione delle imbarcazioni all'ormeggio verrà determinata a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. I natanti a chiglia fissa ormeggiati al pontile non potranno superare in lunghezza i 7,5 m ed il peso di 20 quintali.
- 4.4. Le imbarcazioni al pontile dovranno essere ormeggiate a prua ad una distanza minima di m. 1 e a poppa all'apposita trappa. Dovranno essere munite di un numero adeguato di parabordi a norma (sono vietati oggetti diversi dai parabordi). È fatto divieto di fissare gli ormeggi con lucchetti od altre misure a chiave. È altresì vietato l'uso di gavitelli, boe e cime galleggianti.
- 4.5. Le imbarcazioni non auto-svuotanti dovranno essere munite di apposito telo di copertura sagomato ed assicurato all'imbarcazione in modo da garantire la sicurezza ed il decoro.

- 4.6. L'AVLL si riserva il diritto di mutare l'ordine delle barche o di spostare gli ormeggi, senza preavviso, per esigenze organizzative od in occasione di regate ed altri eventi. Le barche ormeggiate al pontile e inutilizzate da due o più anni potranno essere spostate in posizione più conveniente per l'operatività dell'Associazione.
- 4.7. Per ottenere il diritto al rimessaggio, il Socio dovrà inoltrare domanda scritta indicando le caratteristiche (lunghezza f.t., larghezza al baglio massimo, peso) dell'imbarcazione. Il rimessaggio verrà autorizzato dal Direttivo subordinatamente alla disponibilità di spazio ed al pagamento della quota in vigore. Le richieste che non potranno essere esaudite per mancanza di spazio verranno inserite nella lista di attesa, compilata in ordine di data di presentazione dell'istanza.
- 4.8. Ogni imbarcazione si considera in regola con le condizioni per il rimessaggio se risulta pagata la quota sociale, incluso il posto barca, per l'anno in corso. Le imbarcazioni non in regola saranno considerate illecitamente depositate presso la Sede e potranno essere rimosse a discrezione del Consiglio Direttivo. È vietato il rimessaggio a terra di imbarcazioni prive di carrello di alaggio dotato di ruote di almeno 30 cm di diametro, mantenuto in perfetto funzionamento e decoro. Il carrello deve riportare il nome del proprietario.
- 4.9. I carrelli stradali non possono essere rimessati all'interno del Circolo. Essi potranno essere riposti nelle pertinenze esterne su indicazione del Direttivo. Durante i mesi invernali è tuttavia consentito il loro rimessaggio all'interno del Circolo qualora vengano adibiti a supporto delle imbarcazioni.
- 4.10. Gli involucri dei cabinati devono essere muniti di ruote di almeno 30 cm di diametro e devono essere depositati all'esterno del circolo in perfetto ordine e con apposto il nome del proprietario.
- 4.11. Le attrezzature delle imbarcazioni quali motori fuoribordo, timoni, tangoni, pagaie, alberi, boma, vele (nelle apposite sacche) e giubbotti di salvataggio potranno essere depositati nella cala vele, purché in ordine e recanti in chiaro il nome del proprietario.
- 4.12. Gli alberi di lunghezza superiore a m. 8 verranno depositati nel garage presso la Sede.
- 4.13. In ogni caso le imbarcazioni ormeggiate al pontile o depositate presso la Sede, in questo caso obbligatoriamente carrellate, dovranno essere mantenute decorosamente in ordine e pulite. Lo stesso vale per i carrelli di alaggio. In caso di negligenza, verranno addebitate al Socio le spese sostenute dal Circolo per sopperire all'incuria.
- 4.14. La messa in acqua di cabinati o di scafi a chiglia fissa è effettuata a totale responsabilità dei proprietari, anche se materialmente eseguite dagli operatori autorizzati ed incaricati dal Consiglio Direttivo (v. Art. 8.6).

5. USO DELLE IMBARCAZIONI

- 5.1. Le imbarcazioni a terra dovranno essere armate nel posto assegnato ed il carrello di alaggio posto in modo da non disturbare le operazioni di alaggio degli altri Soci. I teli di coperture e le sacche dell'attrezzatura verranno depositati, in ordine, al posto assegnato per il rimessaggio. Lo scivolo di alaggio dovrà essere sempre libero, fatta eccezione per il tempo necessario alle operazioni di entrata ed uscita dall'acqua.
- 5.2. I cabinati dotati di motore ausiliario devono effettuare le manovre di uscita ed entrata al pontile con il motore acceso e pronto all'uso di emergenza.
- 5.3. I Soci od Ospiti di età fino a 14 anni possono uscire in barca autonomamente solo sottospesifico controllo od autorizzazione di un adulto che si dichiara esplicitamente responsabile.

6. USO DELLE IMBARCAZIONI DEL CIRCOLO

- 6.1. L'uso delle imbarcazioni del Circolo, con esclusione dei J22, è consentito ai Soci previa richiesta ad un membro del Consiglio Direttivo od a persone da esso incaricate, con totale carico da parte del Socio delle responsabilità per danni a cose, persone e/o altro. Il permesso verrà accordato ai frequentatori ed ex alunni dei corsi vela valutando il caso di volta in volta.
- 6.2. L'utilizzo non agonistico dei J22 appartenenti all'AVLL potrà essere autorizzato dal Consiglio Direttivo per casi particolari di esigenze sociali e/o sportive.
- 6.3. I Soci che utilizzano le imbarcazioni dell'AVLL devono obbligatoriamente indossare il giubbotto salvagente.
- 6.4. Il Consiglio Direttivo, o persone da esso incaricate, possono proibire l'uscita in acqua in caso di avverse condizioni meteo.

7. USO DEGLI SPOGLIATOI

- 7.1. L'abbigliamento depositato per il tempo necessario negli spogliatoi va lasciato in ordine, con le sacche sistemate sotto le panche o negli spazi predisposti.
- 7.2. I capi abbandonati, raccolti e conservati dal Circolo, potranno essere ritirati entro la fine della stagione estiva. Trascorso tale periodo verranno eliminati.

8. USO DELLE ATTREZZATURE, GRU, LAVORI DI MANUTENZIONE E LAVAGGIO DELLE IMBARCAZIONI.

- 8.1. Presso la Sede dell'AVLL, nelle aree riservate, i Soci possono effettuare solo operazioni di manutenzione ordinaria (antivegetativa, ecc.) alle imbarcazioni ed alla attrezzatura che non diano luogo a rilascio nell'aria od a terra di emissioni o residui nocivi, con particolare riguardo alle acque del lago. Per i lavori di verniciatura e di manutenzione delle barche è obbligatorio mettere sotto l'imbarcazione dei teli di protezione del suolo e delle pertinenze. La responsabilità derivante da tali operazioni è a totale carico del Socio, che ne esonera in ogni caso l'AVLL.
- 8.2. È consentito il lavaggio delle imbarcazioni sia manuale che mediante idro-pulitrice, purché l'operazione avvenga senza l'uso di sostanze nocive o solventi. È preferibile, quando possibile, destinare a tale operazione l'area prospiciente il magazzino, in quanto dotata di adatto scarico fognario.
- 8.3. L'area usata per la manutenzione ed il lavaggio va immediatamente bonificata e ripulita di qualsiasi residuo.
- 8.4. È vietato ai Soci il deposito nell'area e nei locali del Circolo di qualsiasi tipo di carburante, solvente, vernice, colle ed altre sostanze nocive.
- 8.5. Le operazioni di manutenzioni vanno eseguite entro il giorno 1 Maggio di ogni anno, salvo deroga del Consiglio Direttivo per casi particolari.
- 8.6. L'uso della gru è consentito soltanto al personale formato ed autorizzato dal Consiglio Direttivo.

F.to: IL CONSIGLIO DIRETTIVO